COMUNE DI CASALETTO SPARTANO

Prov. di SALERNO

C.A.P. 84030 - Pec utc@pec.comune.casalettospartano.sa.it–

e.mail. utc@comune.casalettospartano.sa.it

Tel. 0973374285 –

Reg. Ordinanze n. 12 del 22/05/2020 Prot. n. 1759 del 22/05/2020

IL SINDACO

OGGETTO: Rischio da contagio da virus Covid-19. Misure di prevenzione relative all'Oasi Naturalistica "Capelli di Venere".

Viste:

- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità' del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; x
- la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, relativa alla dichiarazione, per sei mesi, dello stato di emergenza nel territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravità' raggiunti a livello globale;

Visti, da ultimo:

- il D. L. 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.L. n. 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ricordato che il DCPM del 08 marzo 2020 e il DCPM del 9 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e l'obbligo di mantenimento dei contatti sociali di una distanza interpersonale di almeno un metro;

Visti:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis e dell'art. 4;
- il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza

epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi» convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27;

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19>> e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta 59 dell'08 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020, contenente ulteriori misure in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.108 del 27 aprile 2020, avente efficacia dal 4 maggio fino al 17 maggio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17.05.2020 ad oggetto "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Viste l'Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020 e l'Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020;

Vista, da ultimo, l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 49 del 20.05.2020 ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del D.L. 25.03.2020 n. 19. Disposizioni ai sensi dell'art. 1, comma 16, D.L. 16.05.2020 n. 33.";

Richiamate le proprie ordinanze emanate in materia di emergenza sanitaria da COVID 19;

Ribadito quanto segue:

- sul territorio comunale, al fine di prevenire la diffusione del virus del Covid-19 è richiesta particolare attenzione e controllo sulle modalità di spostamento delle persone specie in concomitanza con le festività o i fine settimana e che quindi è necessario monitorare i comportamenti delle persone durante la fruizione degli spazi pubblici;

Tenuto conto delle determinazioni già assunte, confermando contestualmente alcune delle misure già adottate con i propri precedenti provvedimenti per evitare il rischio che si verifichino assembramenti incontrollabili;

Visti gli articoli 7 bis e 50 del D. Lgs.vo n. 267/2000;

DISPONE

che con efficacia immediata e fino a nuove disposizioni, l'Oasi Naturalistica denominata "Capelli di Venere" sarà aperta ai visitatori limitatamente all'Area ove è ubicata la Cascata "Capelli di Venere" ed il Mulino ad acqua, dalle ore 9,30 alle ore 19,00 di tutti i giorni, compresi i festivi, previo appuntamento da concordare con gli Uffici Comunali telefonando al numero 0973 374285.

L'ingresso all'Area Naturalistica sarà contingentato con l'afflusso controllato di max 10 persone per volta, indipendentemente dall'appartenenza o meno al medesimo nucleo familiare.

Ciascun Gruppo di visitatori potrà trattenersi nell'Area per il tempo massimo di 10 minuti e sarà guidato da un operatore.

A ciascun visitatore, munito di mascherina e guanti ad esclusione dei bambini al di sotto dei 6 anni, sarà controllata elettronicamente la temperatura e, qualora sia superiore ai 37,5°, sarà posto in essere il protocollo ministeriale previsto per il COVID 19.

DISPONE

per motivi di sicurezza sanitaria ed incolumità privata e pubblica la chiusura fino a data da destinarsi della parte dell'Area Naturalistica "Capelli di Venere" destinata a pic nic e parco giochi attrezzato, nonché dei servizi igienici a servizio, con divieto assoluto di utilizzo.

INVITA

chiunque sia a conoscenza di persone che non rispettino le condizioni disposte ai punti precedenti, di effettuare le dovute segnalazioni al Sindaco, agli organi di Polizia Urbana ed alle forze di polizia presenti sul territorio

AVVERTE

che ferme restando le eventuali conseguenze di tali condotte se rilevanti sul profilo penale ex art. 650 c.p. (ed altri) e/o amministrativo - le violazioni alla presente ordinanza comportano nei confronti dei soggetti responsabili l'immediata applicazione della sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

MANDA

a tutte le Forze Pubbliche e al Comando Polizia Locale, per far eseguire ed osservare la presente ordinanza ad horas, stabilendo la sua vigenza fino all'emanazione di ulteriore provvedimento Sindacale, Statale o Regionale integrativo, modificativo o sostitutivo.

COMUNICA

che il presente provvedimento diventa immediatamente efficace con la sua pubblicazione all'albo pretorio online, dove resterà affisso per 15 giorni consecutivi, nonché sul sito web istituzionale di questo Comune e mediante la divulgazione pubblica con affissione presso l'Oasi Naturalistica e in tutti i luoghi pubblici.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo on line di questo Comune, ovvero, alternativamente dalla medesima data, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

L'Ufficio Responsabile del presente procedimento è il Comando Polizia Urbana coadiuvato dalla Protezione Civile e dalle Forze di Polizia presenti sul territorio.

IL SINDACO
Avv. Concetta AMATO